



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

L'art. 9 del decreto legislativo n. 144/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Il conducente tenuto al rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, deve essere in grado di esibire, in occasione di qualsiasi controllo sulla strada, la documentazione relativa alle assenze sopraindicate per il periodo di tempo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del C.d.S., il conducente che non è in grado di esibire il documento al momento del controllo, soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 144/2008.

Alla stessa sanzione è soggetta anche l'impresa che non conserva il modulo per il sopra indicato periodo di tempo (art. 9, comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 144/2008).

Alle violazioni predette, sebbene non contenute nel Codice della Strada, si applicano le disposizioni del Titolo VI C.d.S. Inoltre, il lavoratore o l'impresa devono essere invitate ad esibire la documentazione mancante entro 30 giorni successivi, secondo le disposizioni dell'art. 180, comma 8, C.d.S. In caso di omessa esibizione si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma 8 dell'art. 180 C.d.S.

Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell'impresa, affinché possa compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Fiorilli

IL DIRETTORE GENERALE

Clara Ricozzi